

BGer 5A_429/2020 vom 14. Juli 2020

Bundesgericht, 2020-07-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_5A_429_2020

FR: TF 5A_429/2020 du 14 juillet 2020

IT: TF 5A_429/2020 del 14 luglio 2020

Erwägungen

E. 1

In accoglimento dell'istanza di B._____, con decisione 16 ottobre 2019 il Pretore del Distretto di Lugano ha riconosciuto e dichiarato esecutiva in Svizzera, sulla base della CLug (RS 0.275.12), l'

Ordonnance R. G. n. 16/02150 del 13 settembre 2017 mediante la quale la

Cour d'appel de Versailles (Francia) ha condannato la società A._____ a pagare a B._____ EUR 238'023.-- e EUR 10'000.--. Il Pretore ha anche decretato il sequestro dei beni di A._____ presso un istituto bancario di Lugano fino a concorrenza di EUR 248'023.-- (fr. 272'254.85) oltre interessi, in virtù dell' art. 271 cpv. 1 n. 6 CLug .

E. 2

Mediante sentenza 3 aprile 2020 la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il reclamo 18 dicembre 2019 di A._____ nella misura della sua ricevibilità.

E. 3

Con ricorso 27 maggio 2020 A._____ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo, previo conferimento dell'effetto sospensivo al rimedio, di annullare sia la decisione pretorile sia la sentenza cantonale e, pertanto, di non riconoscere e non dichiarare esecutiva in Svizzera la predetta

Ordonnance.

Con osservazioni 15 giugno 2020 B._____ si è rimesso al giudizio del Tribunale federale per quanto concerne l'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo, chiedendo però che il sequestro resti in ogni caso in vigore per la durata della procedura ricorsuale. Il Tribunale d'appello ha rinunciato a prendere posizione sull'istanza.

Non sono state chieste determinazioni sul merito del ricorso.

E. 4

La sentenza impugnata, con cui il Tribunale superiore del Cantone Ticino (Allegato III CLug) ha respinto un ricorso ai sensi dell' art. 43 CLug , è suscettiva di un ricorso in materia civile (art. 44 e Allegato IV CLug in relazione con gli art. 72 cpv. 2 lett. b n. 1 e 75 cpv. 1 LTF), atteso che anche il valore di lite supera la soglia prevista dall' art. 74 cpv. 1 lett. b LTF . Il gravame è pertanto in linea di principio ammissibile.

E. 5.1

L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni ed i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi il ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della

sentenza impugnata, perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF ; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: il ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF ; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4).

Quando la sentenza impugnata (o parte di essa) si fonda su più motivazioni indipendenti (alternative o sussidiarie), la parte ricorrente deve confrontarsi con ognuna di esse in modo conforme agli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, pena l'inammissibilità (DTF 142 III 364 consid. 2.4 con rinvii).

E. 5.2

Nel gravame qui all'esame la ricorrente si limita in sostanza ad affermare che l'

Ordonnance in questione non costituirebbe una decisione ai sensi dell' art. 32 CLug suscettiva di essere riconosciuta e dichiarata esecutiva in Svizzera.

I Giudici cantonali si sono già pronunciati su questa censura in sede di reclamo, spiegando che la CLug prevede una definizione ampia del concetto di "decisione", che comprende, a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione emessa da un giudice di uno Stato vincolato dalla convenzione, quale ad esempio decreto, sentenza, ordinanza o mandato di esecuzione (v. art. 32 CLug), a patto che sia frutto di un procedimento rispettoso del diritto al contraddittorio (v. DTF 139 III 232 consid. 2.3; sentenza 4A_145/2010 del 5 ottobre 2010 consid. 4.2). La Corte cantonale ha poi osservato che, in concreto, l'

Ordonnance è palesemente una decisione emessa da un organo giurisdizionale di uno Stato contraente e che A._____ ha avuto la possibilità di esprimersi dinanzi al giudice francese. Per i Giudici cantonali, la censura era pertanto destituita di fondamento e in ogni modo anche irricevibile per carente motivazione (v. art. 321 cpv. 1 CPC [RS 272]), dato che A._____ non aveva fornito alcun elemento a sostegno della propria tesi.

Limitandosi in questa sede a ribadire che l'

Ordonnance non sarebbe una decisione ai sensi dell' art. 32 CLug , la ricorrente critica (peraltro in modo del tutto generico) la prima argomentazione sviluppata dai Giudici cantonali di infondatezza di tale censura, ma omette del tutto di confrontarsi con la loro seconda motivazione, indipendente dalla prima, di irricevibilità di tale censura per insufficiente motivazione. In applicazione della menzionata giurisprudenza (supra consid. 5.1), il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

E. 6

Con l'evasione del ricorso, la domanda di conferire effetto sospensivo allo stesso diviene priva d'oggetto.

Le spese giudiziarie e le ripetibili (per le osservazioni all'istanza di effetto sospensivo) seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.